

Legge regionale 15 aprile 1996, n.29

Modifiche alla l.r. 26 aprile 1993, n. 28 concernente norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato.

ARTICOLO 1

(Modificazioni all'art. 2 della LR 26 aprile 1993, n. 28)

1. I commi 2 e 3 dell'art. 2 della LR 28/93 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Costituiscono attività di cui al comma 1, le prestazioni volte al raggiungimento delle finalità di interesse generale indicate dall'art. 1 e che si esplicano in azioni direttamente volte alla prevenzione e alla rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettività o per servizi di rilevante interesse sociale.

3. Le prestazioni di cui al comma 2 devono essere caratterizzate da una documentata presenza dell'organizzazione sul territorio, rivolgersi alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima".

ARTICOLO 2

(Sostituzione dell'art. 4 della LR 28/93)

1. L'art. 4 della LR 28/93 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato)

1. È istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato, articolato in sezioni provinciali. A tale registro sono iscritte tutte quelle organizzazioni che, in possesso dei requisiti indicati dai precedenti articoli, al momento della presentazione della domanda siano costituite ed operanti da almeno sei mesi nel territorio regionale. Il termine di sei mesi non è richiesto per l'iscrizione di organizzazioni aderenti ad associazioni o federazioni di cui al successivo comma 9.

2. La domanda di iscrizione è presentata al Presidente della Provincia nel cui territorio ha sede legale l'organizzazione, unitamente alla seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto ovvero dell'accordo degli aderenti dai quali risulti, oltre ai

- requisiti di cui all'art. 3, la sede dell'organizzazione;
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
 - c) relazione concernente l'attività associativa svolta e quella in programma;
 - d) bilancio consuntivo afferente l'esercizio finanziario precedente ed approvato dall'assemblea, con indicati contributi, beni e lasciti, nonché lo stato patrimoniale;
 - e) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale concernente la determinante prevalenza del numero dei volontari rispetto al numero dei lavoratori dipendenti e dei professionisti convenzionati.

3. Il Presidente della Provincia, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, accertati i requisiti previsti dalla normativa vigente, adotta il decreto per l'iscrizione dell'organizzazione nella sezione provinciale del registro regionale, indicando le attività per le quali l'iscrizione stessa è disposta. Nel caso in cui non sussistano i requisiti, entro lo stesso termine, il Presidente della Provincia adotta il decreto motivato di diniego.

4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono comunicati all'organizzazione richiedente, al Sindaco del Comune ove ha sede legale l'organizzazione e al Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data della loro adozione. Il provvedimento di iscrizione, con l'indicazione delle attività per cui essa è disposta, è pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione.

5. La Provincia richiede pareri e dati conoscitivi utili agli effetti dell'istruttoria. A tal fine, il parere del Comune in cui ha sede l'organizzazione richiedente, è obbligatorio."

6. I termini di cui al comma 3 sono sospesi nel caso in cui per l'espletamento dell'istruttoria sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detti termini ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti.

7. Possono essere iscritte in sezioni separate del registro regionale anche le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 13 della legge 11 agosto 1991, n. 266. È fatta salva la normativa di settore che disciplina l'attività di tali organizzazioni.

8. Sono altresì iscritte, in apposita sezione del registro regionale, le associazioni o federazioni rappresentative delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro stesso ed operanti in almeno due Comuni della Regione.

9. Le associazioni o federazioni regionali o nazionali - aventi sede legale in Toscana - che rappresentano organizzazioni che esercitano attività in almeno sei Province, esprimono rappresentanti nella Consulta di cui all'art. 7.

10. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione nel registro e' ammesso ricorso agli organi giurisdizionali secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

11. Annualmente, entro il trenta novembre, e' pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione, a cura degli uffici regionali competenti, il registro regionale delle organizzazioni di volontariato iscritte alla data del trenta settembre."

ARTICOLO 3

(Sostituzione dell'art. 6 della LR 28/93)

1. L'art. 6 della LR 28/93 e' sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Consulte comunali e provinciali delle organizzazioni di volontariato)

1. Le Consulte istituite presso i Comuni e le Province ai sensi dei rispettivi statuti, sono disciplinate da appositi regolamenti.

2. L'erogazione di contributi pubblici e la possibilita' di convenzionamento con enti ed istituzioni pubbliche, nell'ambito del volontariato, e' riservata alle sole organizzazioni di volontariato che siano iscritte nel registro regionale."

ARTICOLO 4

(Sostituzione dell'art. 7 della LR 28/93)

1. L'art. 7 della LR 28/93 e' sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Consulta regionale)

1. E' istituita la Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato.

2. Il Consiglio e la Giunta regionale chiedono alla Consulta delle organizzazioni di volontariato il parere sulle proposte di legge e sui programmi concernenti i settori in cui operano le organizzazioni stesse, da esprimersi non oltre venti giorni dalla richiesta. La Consulta puo' avanzare proposte al Consiglio e alla Giunta regionale al fine dell'adozione di

tali provvedimenti.

3. Il Consiglio e la Giunta regionale possono richiedere alla Consulta, ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 2, di sentire gli organismi di partecipazione e di coordinamento delle organizzazioni di volontariato previsti dagli statuti comunali e provinciali.

4. La Consulta delle organizzazioni di volontariato e' cosi' composta:

a) due membri, uno effettivo ed uno supplente, designati da ciascuna delle associazioni o federazioni rappresentative iscritte nella sezione del registro regionale di cui all'art. 4, comma 8;

b) due membri, uno effettivo e uno supplente, designati dalle consulte provinciali del volontariato e scelti tra rappresentanti di organizzazioni non aderenti ad associazioni o federazioni regionali di cui all'art. 4, comma 8, purché iscritte al registro regionale, con le modalita' stabilite nei rispettivi regolamenti.

5. I membri supplenti partecipano alle riunioni della Consulta senza diritto di voto; in caso di assenza, i membri effettivi sono sostituiti dai supplenti con pienezza di diritti.

6. I membri della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale.

7. La Consulta elegge nel proprio seno, a maggioranza degli aventi diritto al voto, il Presidente che ne convoca e presiede le sedute.

8. Il Presidente e' coadiuvato da tre membri, nominati dalla Consulta con voto limitato a due, con i quali forma l'Ufficio di presidenza. L'Ufficio di presidenza predispone l'ordine del giorno delle sedute e nomina i relatori sugli affari posti in discussione. In caso di votazioni all'interno di tale ufficio, a parita' di voti, prevale il voto del Presidente.

9. La Consulta si riunisce quando e' attivata ai sensi del comma 2, ovvero almeno ogni tre mesi in seduta ordinaria e, in seduta straordinaria, qualora ne facciano richiesta un terzo dei componenti o l'Ufficio di presidenza, a decisione unanime.

10. Ai componenti della Consulta e' corrisposto il rimborso spese in conformita' di quanto disposto dall'art. 5 della LR 4 agosto 1986, n. 37, e successive modificazioni, in quanto applicabile.

11. I compiti di segreteria della Consulta ed il raccordo con

il centro direzionale e gli uffici del Consiglio regionale sono assicurati dalla competente articolazione organizzativa regionale.

12. La Consulta adotta, con il voto della maggioranza degli aventi diritto al voto stesso, un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

13. La Giunta regionale individua locali idonei per lo svolgimento delle attività della consulta."

ARTICOLO 5

(Sostituzione dell'art. 8 della LR 28/93)

L'art. 8 della LR 28/93 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Qualificazione ed aggiornamento dei volontari)

1. La preparazione e l'aggiornamento dei quadri e degli operatori delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale è attuata nell'ambito del piano regionale per la formazione professionale di cui all'art. 14 della LR 31 agosto 1994, n. 70 "Nuova disciplina in materia di formazione professionale", sentite le proposte relative ai programmi formulati dalle Consulte provinciali del volontariato.

2. Per specifiche attività formative attinenti agli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte si fa riferimento alle leggi regionali o statali che disciplinano i settori dell'assistenza sociale e sanitaria, del patrimonio storico, artistico e culturale, della protezione ambientale, della protezione civile, del tempo libero, secondo le modalità in esse contenute ove siano presenti piani di formazione e aggiornamento per volontari di organizzazioni iscritte al registro.

3. Le convenzioni di cui all'art. 10, fra enti pubblici e associazioni di volontariato iscritte al registro possono prevedere il rimborso all'organizzazione di una quota riservata alla formazione e all'aggiornamento dei volontari da contabilizzare separatamente e da utilizzare periodicamente per tale fine."

ARTICOLO 6

(Modificazioni all'art. 9 della LR 28/93)

1. Il comma 1 dell'art. 9 (Studi, ricerche e sperimentazione sull'attività di volontariato) è sostituito dal seguente:

"1. Per sostenere il ruolo del volontariato organizzato e

favorirne lo sviluppo, la Giunta regionale patrocina, promuove, esplica direttamente e partecipa ad iniziative di studio, ricerca, informazione e sperimentazione sul volontariato. Allo scopo, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il programma di utilizzo delle somme disponibili per l'anno in corso individuando le priorit , le modalit  di finanziamento e di rendicontazione."

ARTICOLO 7

(Modificazioni all'art. 10 della LR 28/93)

1. Il comma 1 dell'art. 10 della LR 28/93 e' sostituito dal seguente:

"1. Al fine di contribuire alla realizzazione di programmi di interesse regionale e locale, la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono convenzionarsi con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'art. 4. L'attivit  convenzionata deve consistere in prestazioni anche integrative di quelle erogate dai servizi pubblici, fatti salvi gli accordi regionali e le convenzioni-tipo di cui al comma 4."

2. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della LR 28/93 e' inserito il seguente comma 2 bis:

"2 bis. Gli oneri delle convenzioni devono essere rendicontati all'ente erogatore con cadenza periodica e/o finale".

ARTICOLO 8

(Sostituzione dell'art. 14 della LR 28/93)

1. L'art. 14 della LR 28/93 e' sostituito dal seguente:

"Art. 14
(Revisione periodica del registro regionale)

1. Per consentire la verifica del permanere dei requisiti in base ai quali e' stata disposta l'iscrizione al registro regionale, in previsione della revisione del registro stesso, le organizzazioni di volontariato inviano, entro il 30 giugno di ogni anno, alla Provincia in cui hanno sede legale:

- a) dichiarazione del legale rappresentante con la quale si attesta che gli accordi istitutivi, l'atto costitutivo e lo statuto, nonche' i dati di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) ed e) sono restati immutati o si attestano le modificazioni intervenute;
- b) relazione sulla attivita' svolta nel precedente anno solare;
- c) copia del bilancio consultivo afferente l'esercizio

precedente, con indicati contributi, beni e lasciti, nonché lo stato patrimoniale, approvato dall'assemblea.

2. La Provincia e' tenuta a svolgere verifiche sul permanere della corrispondenza delle attivita' di volontariato ai requisiti di cui all'art. 2.

3. Il Presidente della Provincia, effettuate le verifiche di cui ai commi 1 e 2, trasmette al Presidente della Giunta regionale, entro il trenta settembre di ogni anno, l'elenco delle organizzazioni di volontariato la cui verifica abbia avuto esito positivo, per la successiva pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

4. E' fatta salva la facolta' della Giunta regionale di provvedere direttamente alla verifica della permanenza dei requisiti delle organizzazioni di volontariato di cui e' stata disposta l'iscrizione, anche in via sostitutiva, in caso di mancato rispetto degli adempimenti."

ARTICOLO 9

(Sostituzione dell'art. 15 della LR 28/93)

1. L'art. 15 della LR 28/93 e' sostituito dal seguente:

"Art. 15

(Cancellazione dal registro regionale)

1. Il Presidente della Provincia, qualora abbia accertato, dalle verifiche effettuate, che un'organizzazione di volontariato iscritta al registro regionale non e' piu' in possesso di uno o piu' requisiti previsti dalla presente legge o che, nonostante diffida, non ha adempiuto all'obbligo di cui all'art. 14, comma 1, dispone la cancellazione della stessa dal registro, con decreto motivato.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' comunicato all'organizzazione interessata, al Comune in cui ha sede l'organizzazione di volontariato, nonché alla Giunta regionale per la pubblicazione, per estratto, sul bollettino ufficiale della Regione.

3. La cancellazione di una organizzazione di volontariato dal registro regionale comporta per Regione, enti locali ed altri enti pubblici l'obbligo di risoluzione dei rapporti convenzionali in atto con l'organizzazione stessa.

4. Contro il provvedimento di cancellazione dal registro e' ammesso ricorso agli organi giurisdizionali, secondo quanto previsto dalle disposizioni statali vigenti."

ARTICOLO 10

(Modifica dell'art. 17 della LR 28/93)

1. Il capoverso del comma 1 dell'art. 17 "Norma finanziaria" della LR 28/93 e' sostituito dal seguente:

"Interventi e iniziative a sostegno delle organizzazioni di volontariato (art. 9 della LR 26/04/1993, n. 28)."

ARTICOLO 11

(Nuove norme transitorie per le domande di iscrizione pendenti e per la revisione periodica del registro)

1. Le domande di iscrizione al registro di cui all'art. 4, presentate alla data di entrata in vigore della presente legge e la cui istruttoria non sia stata definita, sono trasmesse alla Provincia ove ha sede legale l'organizzazione richiedente, unitamente ai fascicoli afferenti le organizzazioni iscritte, entro trenta giorni dalla data suddetta. La Provincia provvede alla conclusione dell'istruttoria ed all'emanazione dei relativi provvedimenti nel rispetto del termine di novanta giorni dall'acquisizione da parte dell'amministrazione provinciale delle domande.

2. Per l'anno 1996, le procedure di revisione periodica del registro previste dall'art. 14 della LR 28/93, continuano ad essere esercitate dalla Giunta regionale. A tale scopo, le disposizioni di cui agli artt. 14 e 15 della LR 28/93, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino al 30 settembre 1996.